



Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare

STAZIONE CARABINIERI FORESTALE GANDINO
MAR. ORD. GALIOTO LUCA

27.05.2023

LA GESTIONE DEI RESIDUI VEGETALI

Premessa

L'errata gestione dei residui vegetali in ambito agro-selvicolturale, ad esempio tramite abbruciamento, si rivela talvolta una causa colposa di incendio boschivo. Questa pratica è addirittura illecita se praticata durante i periodi classificati come “ad alto rischio incendio” ”, con conseguente sanzione amministrativa o penale.

Oltre ai danni ambientali (emissioni in atmosfera, perdita di biodiversità) causati dalla combustione all'aperto del materiale vegetale e dagli incendi boschivi.

In alternativa all'uso del fuoco sono possibili altre modalità di gestione del materiale vegetale, peraltro in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale, tra cui alcune pratiche come il riutilizzo e la valorizzazione del materiale vegetale di scarto.

La combustione all'aperto dei residui vegetali*

Le combustioni all'aperto, anche solo di residui vegetali, oltre ad elevate emissioni di polveri, monossido di carbonio e composti organici volatili (COV), provocano emissioni di composti organici tossici, quali **idrocarburi policiclici aromatici (IPA)**, diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) e metalli pesanti. La quantità di tali composti dipende dalla presenza di cloro, di pesticidi ed eventuali altri contaminanti.

La combustione di materiale ligno-cellulosico è la sorgente più rilevante in Lombardia di benzo(a)pirene e, in generale, di IPA.

*Dati ARPA LOMBARDIA

La combustione all'aperto dei residui vegetali*

L'impatto emissivo **anche di una singola combustione** a livello locale può essere molto significativo sulla qualità dell'aria. Può comportare incrementi molto sensibili non solo di PM10 ma anche di IPA e diossine.

Stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 di un singolo falò di residui vegetali di 24 m³ (equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³) sono maggiori di 8 volte a quelle che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano.

*Dati ARPA LOMBARDIA



Normativa Statale

La normativa statale (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale - TUA) prevede, in generale, il divieto di combustione all'aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti.

Deroghe all'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del TUA per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli, per finalità agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Le Regioni possono limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell'aria



Normativa Regionale

Regione Lombardia è intervenuta con la **DGR n. 7095/2017**, prevedendo, come misura permanente, **il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali** (inferiori a 3 metri steri per ettaro) dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una **quota inferiore ai 300 m** (200 m nel caso di Comunità Montane).



Normativa Regionale

Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo sopra citato, ma solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

La Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo.

In questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.

Per i territori posti **al di sopra dei 300 m** (o 200 m in Comunità Montana), o comunque al di fuori del periodo invernale per le quote inferiori, per i **sol residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali** si applica quanto disposto a livello nazionale come di seguito:

Disposizioni deroghe

Divieto generale di combustione di residui vegetali tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri per ettaro per finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell'esecutore e non per smaltimento rifiuti. La pratica deve ritenersi comunque come residuale e non prassi gestionale agricola;

Disposizioni deroghe

Le condizioni di esecuzione **non devono arrecare impatti su salute e ambiente**. Il Comune può limitare o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli elevati impatti emissivi di composti anche tossici che si generano da tale pratica;

Disposizioni deroghe

La Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo.

In tal caso **vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.**

Per avere questa informazione occorre consultare il sito regionale ,e non devono, inoltre, essere attive le misure temporanee a tutela della qualità dell'aria

Verde urbano

I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, siepi) rientrano tra i rifiuti e dunque non possono mai essere smaltiti tramite combustione.

In particolare, i materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico o di quello privato “fai da te” sono qualificati come rifiuti urbani, mentre quelli prodotti dalla manutenzione del verde privato eseguita da un’impresa sono classificati come rifiuti speciali.

Sanzioni

Sanzione amministrativa pecuniaria da **300 a 3.000 euro** per l'accensione del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata se si tratta di residui vegetali qualificabili quali **rifiuti urbani** (articolo 184, co. 2, del D.Lgs. 152/2006) - (combinato disposto dell'art. 255 e dell'art. 256-bis D.Lgs 152/06);

Reato di combustione illecita di rifiuti con relative sanzioni (art. 256 bis) se la combustione non riguarda solo rifiuti vegetali ma anche altri tipi di rifiuto (es. plastiche, vernici)

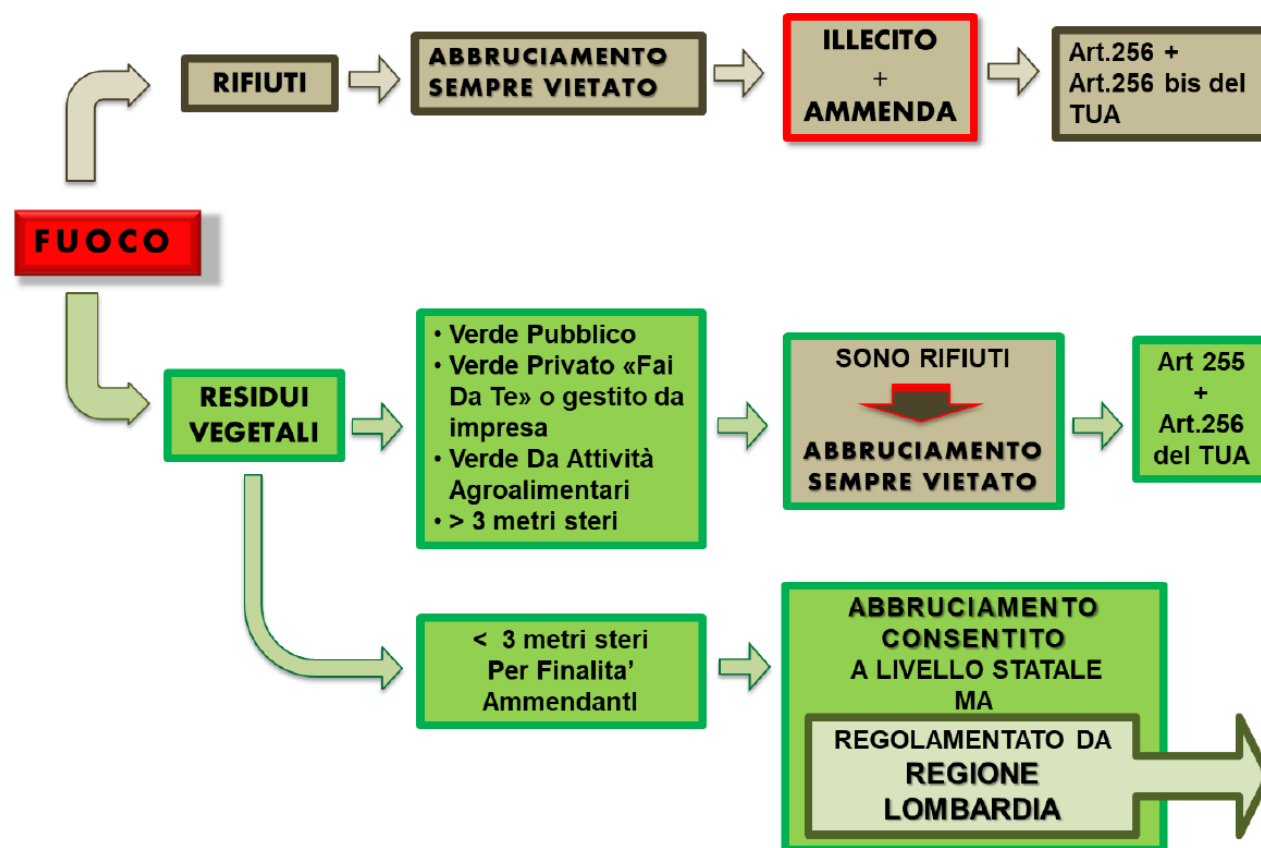
Sanzioni

Arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro per l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento quindi anche combustione, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/06) come i rifiuti da attività agricole e agro-industriali di cui all'art. 2135 c.c.;

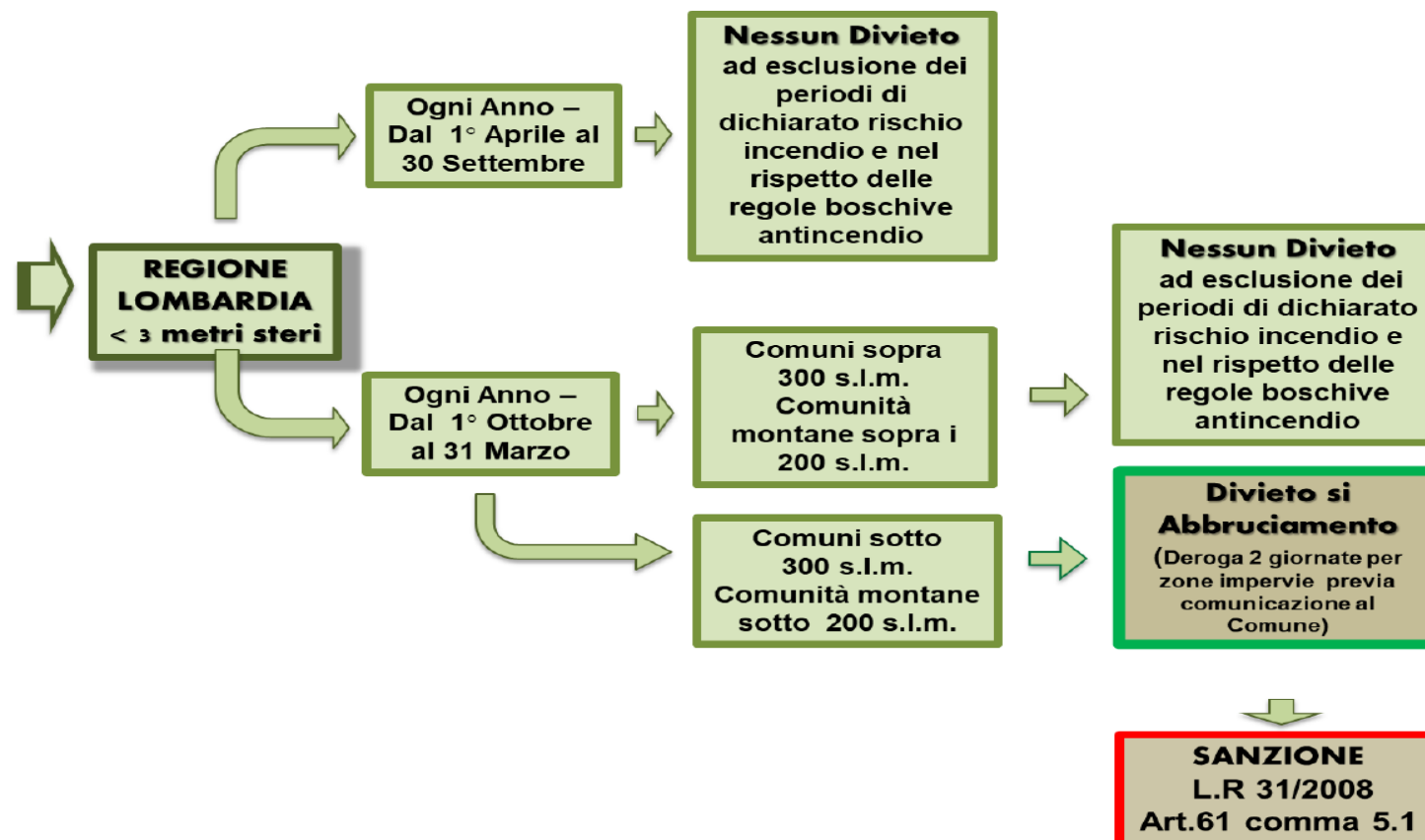
Sanzioni

La normativa regionale, in violazione della DGR n. 7095/2017, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa individuata dall'art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008 e s.m.i. per un importo variabile da 111,07 a 702,40 euro.

Schema



Schema



Incendi Boschivi – L. 353/2000

Art. 3

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

3) Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

Incendi Boschivi – L. 353/2000

Art. 10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni

5) Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.

Incendi Boschivi

Piano Regionale contro gli incendi boschivi

3.2 PERIODI A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed f) della Legge 353/2000, il Piano che ciascuna Regione approva per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individua:

lett. c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

(lett. d) i **periodi a rischio di incendio boschivo**, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione dei venti;

(lett. f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d).

Incendi Boschivi

Piano Regionale contro gli incendi boschivi

Il piano recepisce la normativa statale inserendo con la L.R. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, all’art. 45, comma 4, prescrivendo che: “Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato dichiara lo **stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.**”



Incendi Boschivi

Piano Regionale contro gli incendi boschivi

Ai fini dell'applicazione dell'art. 45, comma 4, della L.R. 31/2008 sul territorio lombardo, sono stabilite due tipologie di periodi a rischio, con diversa suscettibilità del territorio agli incendi boschivi:

1) **“periodo ad alto rischio di incendio boschivo”**: si intende il periodo di volta in volta definito da parte di Regione Lombardia, ai sensi della L. 353/2000, mediante “dichiarazione dello stato di alto rischio di incendi boschivi su tutto il territorio regionale”, **nel quale scattano i divieti e le sanzioni previsti per Legge**, e di cui ne viene data la più ampia comunicazione alla popolazione. Tale periodo si colloca di norma all'interno della stagione in cui statisticamente si verifica il maggior numero di incendi;

2) **“periodo di allerta AIB”**: viene attivato da Regione Lombardia, ai sensi della DGR n. 8753 del 22/12/2008, come modificata dalla DGR n. 4599 del 17/12/2015, in concomitanza di particolari condizioni meteo favorevoli all'innescio e propagazione di incendi boschivi, mediante l'emissione di un “Avviso di Criticità regionale”, attraverso il quale vengono allertati gli Enti AIB responsabili dei servizi di avvistamento e spegnimento nelle Zone Omogenee dove è previsto un aumento del rischio di incendi boschivi senza comportare l'applicazione di divieti e sanzioni previsti dalle leggi regionali di settore.

Incendi Boschivi - DIVIETI

Ai sensi della vigente normativa regionale, **durante tutto l'anno e su tutto il territorio regionale, è vietato a chiunque accendere, all'aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri** (art. 45 comma 10 legge regionale n. 31/2008), fatte salve le deroghe previste dall'art. 54 (Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi) , comma 2, del regolamento regionale n. 5/2007 (Norme forestali regionali) che recita:

“Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio per gli incendi boschivi, in deroga al divieto di cui al precedente capoverso, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:

a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;

***b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali**;*

c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38 purché non avvenga in giornate ventose.

Incendi Boschivi - DIVIETI

Inoltre i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali residue devono essere spenti entro le ore 14.00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare ed entro le ore 16.00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale

Durante il periodo ad alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri diventa assoluto, senza alcuna eccezione.

Normativa Forestale Regionale

L.R. 05/2007

Art. 22 – Scarti di Lavorazione:

1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:

- a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco;
- b) sminuzzato mediante triturazine e distribuito sull'area interessata al taglio;
- **c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti;**
- c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio.

2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.

Normativa Forestale Regionale

L.R. 05/2007

Art. 22 – Scarti di Lavorazione:

3. È vietato:

- a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;
- b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.

3 bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.

3 ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3

Incendi Boschivi - SANZIONI

Azione sanzionabile	Periodo	Riferimento normativo	Sanzione minima (€)	Sanzione massima (€)
Caccia nei terreni delle comunità montane pregiudicati dal fuoco	Per 2 anni dall'incendio	art. 43 c.1 lettera m) l.r. 26/1993	103,29 €	619,74 €
			se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258,22 a euro 1.549,32	
Distruzione o danneggiamento di superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché della rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie	<u>Sempre</u>	art. 61 c. 9 l.r. 31/2008	121,87 €	609,35 €
Nei comuni delle classi di rischio 5, divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri, nonché divieto di accensione fuochi in tutti i terreni vegetati esterni al tessuto urbano consolidato prescindendo dalla distanza dal bosco	<u>Nei</u> periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, c. 4, l.r. 31/2008	art. 61 c. 9 l.r. 31/2008	417,16 €	4.171,58 €

Incendi Boschivi - SANZIONI

Azione sanzionabile	Periodo	Riferimento normativo	Sanzione minima (€)	Sanzione massima (€)
Divieto nei comuni afferenti alle classi di rischio 5 di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo, compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri	<u>Nei</u> periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, c. 4, l.r. 31/2008	art. 61 c. 9 l.r. 31/2008	417,16 €	4.171,58 €
Divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri nei comuni afferenti alle classi di rischio <u>1, 2, 3 e 4</u>	<u>Nei</u> periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, c. 4, l.r. 31/2008	art. 61 c. 9 l.r. 31/2008	139,05 €	417,18 €
Divieto nei comuni afferenti alle classi di rischio <u>1, 2, 3 e 4</u> di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo, nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri	<u>Nei</u> periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, c. 4, l.r. 31/2008	art. 61 c. 9 l.r. 31/2008	139,05 €	417,18 €

Incendi Boschivi - SANZIONI

Azione sanzionabile	Periodo	Riferimento normativo	Sanzione minima (€)	Sanzione massima (€)
Divieto di accensione fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri nei comuni afferenti a tutte le classi di rischio	<u>Fuori</u> dai periodi in cui è dichiarato lo stato di rischio ai sensi dell'art. 45, c. 4, l.r. 31/2008	art. 61 c. 9 l.r. 31/2008	139,05 €	417,18 €
Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 45 c. 10 (in riferimento ai disposti di cui all'allegato 3 della Deliberazione di Giunta n. X/7095 del 18/09/2017)	<u>Dal 01/10 al 31/03</u>	art. 61 c. 5 l.r. 31/2008	111,07 €	702,40 €



Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare

Grazie dell'attenzione....